

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE denominata "NASYA"

TITOLO I

Denominazione / Sede

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto è costituita l'associazione culturale e di promozione artistica per il territorio "NASYA"; è una libera Associazione di fatto, laica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Fucecchio, provincia di Firenze; Via della Querciola n. 26/D.

Il Consiglio Direttivo, previa sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito della città stessa, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della regione Toscana.

TITOLO II

Scopo / Oggetto / Finalità/Durata

Art 2. L'associazione, che non ha fini di lucro, propone:

- > *Di favorire e diffondere la cultura artistica con particolare riferimento al cucito creativo, ricamo, uncinetto, maglia, gessi decorativi e in generale a qualsiasi forma di creatività.*
- > *Promuovere ed organizzare corsi rivolti agli associati ed incoraggiare la pratica creativa attraverso il reperimento di materiali e spazi necessari.*
- > *L'Associazione "NASYA" promuove lo sviluppo di molte espressioni creative attraverso il cucito, i modelli per la realizzazione dei manufatti, collane ed uncinetto, lavori a maglia, oggettistica da regalo in genere .*
- > *Rivolge particolare attenzione alla realizzazione di manufatti con stoffe ed altri materiali riciclati.*
- > *L'attività dell'associazione è rivolta a tutte le persone interessate di qualsiasi età e nazionalità; con lo scopo di invogliare le persone a poter esprimere la propria creatività, passione e fiducia.*
- > *Non ultimo il desiderio di contribuire a valorizzare gli aspetti ludici e terapeutici che fanno parte del senso e del valore creativo, al fine di star bene con se stessi e con gli altri.*
- > *L'Associazione "NASYA " vuole essere un punto di riferimento per la formazione ed il ritrovo di chi ha una particolare predisposizione per la creatività e per chi è interessato ad esprimere la propria , e soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al mondo creativo.*

> In via sussidiaria e complementare l'associazione potrà anche svolgere attività di natura commerciale, in conformità con le leggi vigenti.

Art. 3 - L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche, ne' alle condizioni di salute psicofisica e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

ART. 4 - L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto al successivo articolo 24.

TITOLO III

Soci

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche di ogni sesso, età, razza e religione, e le persone giuridiche, nella persona fisica di un solo rappresentante per istituzione, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Ogni socio dovrà essere registrato su un apposito Registro Soci.

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta il richiedente verrà iscritto nel registro soci ed acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi o mortis causa.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 - I soci saranno riconosciuti come:

Soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa e godono dell'elettorato attivo e passivo; *Soci ordinari*, Essi sono tenuti al versamento della quota associativa e non godono dell'elettorato attivo e passivo

ART. 8 - I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote od i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Recesso / Esclusione

ART. 9 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 10 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Registro dei Soci.

ART. 11 - Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

ART. 12 - I soci che sono stati esclusi possono appellarsi all'assemblea dei soci contro la decisione di esclusione presa dal consiglio direttivo. Il reclamo del socio appellante verrà deciso nella prima assemblea utile, secondo le modalità di convocazione e le maggioranze proprie dell'assemblea.

TITOLO IV

Fondo Comune / Contributi

ART. 13 - Il fondo comune è indivisibile. È fatto divieto di distribuire, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - Le risorse proprie dell'associazione sono costituite dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

TITOLO V

Esercizio Sociale

ART. 15 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 16 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;

-) il Consiglio Direttivo;
-) il Presidente

Assemblee

ART. 17 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante affissione presso sede associazione, posta o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede od altrove, purchè in Italia), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 18 - L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno due/terzi degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro otto giorni dalla data della richiesta.

ART. 19 - In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei votanti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento della Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei due/terzi degli associati.

ART. 20 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 21 - Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 12 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno

due/terzi dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo posta o posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'incontro.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 22 - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni od altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli; se viene meno la maggioranza dei membri quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 23 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 24 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

ART. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due/terzi degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, ad Enti o ad Associazioni che perseguano le medesime o simili finalità dell'associazione in scioglimento o

ONLUS di promozione sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

ART. 26 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente dell'Assemblea

.....

Il Segretario dell'Assemblea

.....

Seguono le firme dei soci presenti: